



POLITECNICO
MILANO 1863

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO

RISPOSTE A QUESITI - 6

**AREA GESTIONE
INFRASTRUTTURE E
SERVIZI**

Quesito: Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto e nello specifico, per la partecipazione al lotto n. 6 polizze infortuni: 6a studenti – 6b categorie diverse – 6c assistenza medica e rimborso spese mediche personale in missione all'estero, si chiede di fornire le seguenti informazioni:

- con riferimento alla risposta relativa al quesito sul possesso del requisito di idoneità professionale e nello specifico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale si intende concorrere, la Vs. spettabile stazione appaltante ha chiarito che è necessario possedere l'autorizzazione al ramo malattia, infortuni ed assistenza. È stato altresì comunicato che è possibile utilizzare l'istituto del subappalto nel caso in cui la compagnia partecipante in forma singola non posseda l'autorizzazione ad uno dei rami sopra citati.

A tal proposito si chiede, dunque, di confermare che, pur non essendo in possesso dell'autorizzazione al ramo assistenza, nel caso specifico, la scrivente compagnia possa presentare offerta ricorrendo al subappalto delle prestazioni inerenti la sezione assistenza mediante il ricorso ad un'altra compagnia (autorizzata all'esercizio di tale ramo), pur se nella documentazione di gara e nei chiarimenti pubblicati si precisa che “la partecipazione alla gara è riservata alle società di assicurazione (...) munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (...) nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale si intende concorrere”. Nel caso specifico, dunque, la compagnia partecipante non avrebbe l'autorizzazione al ramo assistenza, pur subappaltando le prestazioni oggetto di tale sezione..

Risposta:

Premesso che dal punto di vista sostanziale è indispensabile garantire che chi emette polizza sia abilitato al ramo di pertinenza, si fa presente che le modalità di partecipazione alla procedura sono tutte quelle previste dalla legge, tra cui le possibilità previste dagli artt.48 e 89, D.Lgs. 50/2016.

In relazione allo specifico caso proposto dal quesito, nel caso si intenda subappaltare una polizza per cui il partecipante non dovesse possedere l'abilitazione per uno dei rami, il requisito di gara potrà essere rispettato tramite contratto di avvalimento, con società abilitata al ramo specifico, che si sostanzia nel subappalto della relativa polizza alla società medesima, fermi restando i limiti di legge all'utilizzo del subappalto tra cui il limite del 30% del valore complessivo del lotto.